



RICCIONE2008
XXVII edizione
17-20 settembre

**IL CONTRASTO DEL BRACCONAGGIO ATTRAVERSO
LA TECNOLOGIA AGLI INFRAROSSI**

Paolo Dei

Comandante Corpo Polizia Provinciale Siena

SESSIONE SPECIALE
POLIZIA AMBIENTALE
Giovedì 18 Settembre, pomeriggio

IL CONTRASTO DEL BRACCONAGGIO ATTRAVERSO LA TECNOLOGIA AGLI INFRAROSSI

Paolo Dei

Comandante Corpo Polizia Provinciale Siena

PREMESSA

La tecnologia utilizzata per la videosorveglianza in funzione di controllo del territorio ha ormai preso campo in tutti i settori, pertanto non poteva rimanere indenne il controllo del territorio extraurbano sotto l'aspetto ambientale e faunistico. Il tema del contrasto al bracconaggio è molto sentito, in particolare nella Provincia di Siena, dove è presente molta selvaggina come: lepri, cinghiali, caprioli, daini, cervi, che la rende una sorta di paradiso per i bracconieri che utilizzano per la cattura strumenti di varia natura: lacci, reti, armi da fuoco, trappole.

Anche per questo motivo riteniamo importante poter utilizzare una tecnica di rilevamento per immagini che ci può aiutare nell'attività di controllo di questi fenomeni e che è attualmente attiva in fase sperimentale. La strumentazione utilizzata scatta delle fotografie che rimangono memorizzate e possono essere consultate e scaricate all'occorrenza. La tecnica ad infrarossi ha diversi vantaggi rispetto a quella tradizionale, poiché non ha necessità di una fonte di luce né di flash, che in questo caso potrebbero allarmare gli eventuali bracconieri e far capire ai soggetti fotografati che la zona è sorvegliata.

L'intervento verte sulla tecnologia utilizzata e sulla normativa che consente questo tipo di attività: occorre molta cautela poiché rilevare il passaggio delle persone senza il loro consenso comporta anche problemi legati alla privacy. Per ora le telecamere sono installate, sperimentalmente, solo in luoghi nei quali si sono già verificati problemi che inducono a pensare ad attività di bracconaggio.

Occorre poi capire quali possano essere le evoluzioni di questo sistema: sarebbe utile poter intervenire in maniera più dettagliata e in tempo reale, ad esempio con telecamere collegate direttamente ad una centrale operativa. Problema di non semplice soluzione poiché le zone da sorvegliare sono spesso aree protette di particolare rilievo ambientale, collocate in zone impervie, dove occorrerebbe intervenire con molta decisione e tempestività per bloccare l'attività illecita.

1) IL REATO DI BRACCONAGGIO: OGGETTO, SPECIE, PERIODI e STRUMENTI

La numerosa presenza di selvaggina di media e grossa taglia come cinghiale, daino, capriolo e cervo, ha incrementato l'attività di bracconaggio anche a fini commerciali. Tutto ciò in dispregio alle norme di carattere penale e amministrativo che sanzionano i comportamenti illeciti.

L'atto di bracconaggio è costituito dall'illecito impossessamento della fauna selvatica o dal tentativo di impossessarsene. Riguardo all'oggetto lo stesso può essere esercitato su fauna selvatica particolarmente protetta art. 2 della L. 157/92 o su specie selvatiche non cacciabili, o al di fuori dei periodi previsti per l'esercizio venatorio sulle singole specie cacciabili dall'art. 18 della suddetta Legge.

Riguardo al periodo di apertura e chiusura generale della caccia vi sono diversità di vedute tra le varie Procure della Repubblica; anche la Corte di Cassazione non ha assunto un indirizzo univoco. Esiste la possibilità che cacciare una specie in periodo non previsto possa essere considerato alternativamente reato o illecito amministrativo.¹

¹ Cfr. : Cass. Pen, Sez. III, Sentenza del 14/10/2002, n. 34293; Cass. Pen, Sez. III, Sentenza del 11/03/2004, n. 20678; Cass. Pen, Sez. III, Sentenza del 18/06/2004, n. 27485; Cass. Pen, Sez. III, Sentenza del 11/10/2005, n. 39287;

Anche riguardo ai mezzi utilizzati non esiste una posizione univoca, anche a causa della indeterminatezza dell'art. 13 della L. 157/92, che non esplicita puntualmente i mezzi non consentiti, ma si limita ad indicare quali sono i mezzi consentiti considerando, in maniera residuale, tutti gli altri mezzi che possono servire ad impossessarsi della selvaggina non consentiti, determinando una incertezza sulla individuazione del reato.

L'impossessamento, o il tentativo di impossessarsi della fauna selvatica si identifica nei c.d. reati contravvenzionali sanzionati dall'art. 30 della L. 157/92, quando non si abbia un vero e proprio reato costituito dal c.d. "furto venatorio", ovvero quando l'impossessamento della fauna selvatica avvenga ad opera di un soggetto che non sia in possesso della licenza di caccia, o si abbiano violazioni alla legge sulle armi.

In genere le violazioni sono individuate dall'art. 30 della L. 157/92, ed in particolare alla lettera:

- a) esercizio della caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di apertura fissata dall'art. 18;
- b) impossessamento e/o detenzione di specie particolarmente protette, indicate dall'art. 2;
- c) impossessamento e/o detenzione delle specie: stambecco, camoscio d' Abruzzo e muflone sardo;
- d) esercizio della caccia nei parchi nazionali e regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi, z.r.c., parchi e giardini urbani e luoghi in cui viene svolta attività sportiva;
- e) esercizio dell'attività di uccellazione (cattura di uccelli con reti);
- f) caccia nei giorni di silenzio venatorio;
- h) esercizio della caccia su specie non consentite, individuate dall'art. 18;
- i) sparare da autoveicoli, natanti e aeromobili.

Nel caso particolare di impossessamento illegittimo della fauna selvatica, quale patrimonio indisponibile dello Stato, alcune Procure della Repubblica e vari pronunciamenti della Corte di Cassazione, individuano nella fattispecie il reato di furto, a carico dei soggetti che non siano in possesso della licenza di caccia, perché mai conseguita. Tale ipotesi modifica notevolmente l'attività di accertamento poiché non si tratta di un reato contravvenzionale, ma di un'ipotesi che prevede anche l'arresto.²

L'attività di bracconaggio, tesa ad impossessarsi fraudolentemente della fauna selvatica, viene esercitata con vari mezzi, anche diversi dalle comuni armi da fuoco indicate dall'art. 13 della L. 157/92 nonché con: lacci, tagliole, trappole con scatto attivabile dalla preda, reti, pania, vischio, archetti, ecc.

Basilare al fine di individuare e sorprendere il bracconiere risulta una buona attività di intelligence, finalizzata all'acquisizione di un maggior numero di informazioni sullo stato dei luoghi e sulle abitudini del bracconiere, in modo da ridurre al minimo lo spreco di energie derivanti da azioni di "pionamento" del luogo in cui viene svolta attività di bracconaggio. Sappiamo quanto tale attività risulta onerosa in termini di: personale impiegato, tempo dedicato, sacrifici, fisici, sottrazione di tempo per altre attività di polizia. La base di partenza per ogni azione di contrasto al bracconaggio non può che partire da una analisi del territorio interessato nonché dal tipo di fauna presente, in modo da poter prevenire, o per lo meno di cercare di anticipare le mosse del bracconiere che risulterà sempre molto ferrato su tali argomenti.

Ovviamente l'azione di contrasto da intraprendere sarà profondamente diversa secondo il mezzo utilizzato per l'attività di bracconaggio.

Per quanto riguarda l'uso di armi da fuoco, più o meno sofisticate, risulta fondamentale intervenire sulle base di precise conoscenze acquisite, con un buon numero di persone, che abbiano buona conoscenza del territorio interessato ed un buon posizionamento, onde impedire la fuga del soggetto e nello stesso tempo garantire la sicurezza del personale di vigilanza stesso. In tali casi non secondaria appare la possibilità di avere una pattuglia in grado di effettuare anche un'eventuale e

² Cfr. Cass. Pen, Sez. IV, Sentenza del 27/05/2004, n. 34352;

tempestiva verifica delle armi denunciate dal soggetto o dai soggetti sorpresi sul territorio, che magari sono risultati senza armi perché sono riusciti ad occultarle. Tuttavia tale tipo di attività, definibile “dinamica” interessa in maniera marginale per l’uso della tecnologia agli infrarossi.

Maggiormente interessante risulta l’uso della tecnologia all’infrarosso per quanto riguarda l’attività di bracconaggio definibile “statica”, ovvero che viene praticata con mezzi di cattura di selvaggina posizionati al suolo quali: lacci, tagliole, trappole con scatto attivabile dalla preda, reti, pania, vischio, archetti, ecc.

E’ tale attività di bracconaggio che richiede un maggiore impegno di personale e conseguentemente di tempo lavoro. Il controllo del mezzo di caccia risulta estremamente difficoltoso ed impegnativo. Occorre partire dall’assunto che il bracconiere ha il “vantaggio” di avere scelto il luogo e la posizione per svolgere la propria attività, in genere esso è un profondo conoscitore dei luoghi. Per il personale di vigilanza che dovrà garantire il costante controllo del mezzo di caccia può non risultare agevole svolgere il proprio compito ed è facile che il bracconiere si insospettisca del movimento, provocato dall’alternarsi di diversi agenti. Non sempre gli appostamenti vanno a buon fine. Moltissime volte l’attività viene interrotta e il mezzo di caccia abbandonato dal bracconiere perché egli non si sente più sicuro.

In tal caso, normalmente, il mezzo di caccia viene rimosso ad opera degli Agenti e si procede comunque all’inoltro della notizia di reato all’Autorità Giudiziaria contro ignoti.

2) L’IMPEGNO PER GLI ACCERTAMENTI DEI REATI CONTRAVVENZIONALI

Per gli accertamenti sugli atti di bracconaggio la Polizia Locale incontra le stesse problematiche che vengono in rilievo per quasi tutta l’attività che essa compie quotidianamente, nelle materie di competenza; in primo luogo la scarsità di personale e di mezzi.

Gli accertamenti di Polizia Giudiziaria, effettuati sulla base della vigente normativa, richiedono per la Polizia Locale uno sforzo organizzativo notevolissimo. La lotta al bracconaggio ne è un valido riscontro. Basti pensare che solo per il piantonamento di una trappola, tagliola, laccio, o altro strumento, occorrono non meno di otto persone nelle 24 ore, in modo da garantire una presenza costante sul luogo in cui opera il bracconiere, o i bracconieri. Appare subito evidente che nei corpi di Polizia Locale medio-piccoli, con meno di 30 addetti l’attività di contrasto al bracconaggio comporta l’impegno di quasi la metà degli addetti, considerando la necessità di garantire comunque lo svolgersi della normale turnazione, le assenze per ferie, malattie, recuperi e permessi vari.

Molto spesso l’attività svolta viene vanificata dalla impossibilità di scoprire l’autore del reato, a causa della complessità delle operazioni di appostamento che consentono al bracconiere di accorgersi della presenza del personale di polizia. Altre volte tutta l’attività viene vanificata dalla facilità con la quale sui reati c.d. contravvenzionali viene ad operare la prescrizione.

Da ciò la necessità di affinare le tecniche di indagine, per l’accertamento dei reati di carattere venatorio, che possano portare alla scoperta dell’autore del reato, consentano di acquisire prove inconfutabili del reato commesso e consentano di impiegare un numero ragionevole di personale. A tale riguardo appare estremamente importante fornire al Giudice il maggior numero di elementi di prova, che possano consentire la conclusione del procedimento in tempi rapidi. In tale contesto sono di tutta evidenza le prove fotografiche, ove sia ammessa la loro utilizzazione, che possono rappresentare un buono strumento per determinare la condanna del bracconiere. E’ altresì evidente che le modalità di acquisizione delle prove, tramite la tecnologia agli infrarossi consente di superare alcune delle difficoltà denunciate quali: la scarsità di personale da impiegare nelle operazioni di accertamento, la certezza della prova. Il posizionamento delle fotocamere esclude il fabbisogno di personale nell’arco delle 24 ore e origina un minimo impegno solo per il cambiamento delle schede di memoria. L’impegno minimo riduce quasi completamente il rischio di essere scoperti dal bracconiere, per le tracce lasciate involontariamente durante gli spostamenti del personale di vigilanza.

3) LA TECNICA DEGLI INFRAROSSI SOSTITUTIVA DELLE TECNICHE TRADIZIONALI

La tecnologia fotografica utilizzata per effettuare rilevamenti e censimenti della fauna selvatica è normalmente costituita da una fotocamera associata ad un meccanismo in grado di azionare automaticamente la ripresa al passaggio della fauna. La fotocamera può essere supportata da una fonte di luce artificiale per le riprese notturne.

Da parte di molti autori si sono indicate le possibili utilizzazioni della tecnica fotografica, quali: individuazione qualitativa e quantitativa delle specie selvatiche presenti su di un dato territorio, al fine di valutarne le criticità e le emergenze; analisi della composizione biologica delle varie specie presenti; rilevamento degli spostamenti e delle abitudini della fauna, etc.

Nessuno ad oggi ha individuato nei sistemi automatici di ripresa fotografica uno strumento per contrastare efficacemente il fenomeno del bracconaggio, in particolare di quello notturno, forse a causa della invasività, sulla scena dell'accertamento, derivante dall'uso della luce artificiale.

Altro ostacolo alla utilizzazione delle riprese fotografiche come fonte di accertamento del reato era rappresentato dagli ostacoli normativi e giurisprudenziali posti alla utilizzazione delle stesse come fonte di prova. Oggi tale ostacolo sembrerebbe rimosso ad opera dei pronunciamenti delle Sezioni unite della Cassazione Penale e dalla Corte Costituzionale.

Rispetto al primo ostacolo i moderni sistemi di rilevamento usano la tecnologia infrarossa in quanto la stessa garantisce una immunità ai falsi allarmi abbastanza accettabile. La stessa presenta anche alcune lacune in quanto i sensori PIR hanno una elevatissima sensibilità ai raggi infrarossi, e rilevano così qualsiasi corpo caldo che li emetta, sia esso di una persona, di un animale o di una cosa o oggetto che si trovino in uno stato cosiddetto caldo, cioè in grado di emettere le radiazioni infrarosse il cui spettro è quasi tutto all'interno della luce invisibile all'occhio umano. In proposito possiamo dire che l'occhio umano percepisce la luce infrarossa fino a circa 700nm mentre l'intero spettro parte da circa 630 nm fino a 1000/1100 nm dopodiché entriamo nelle onde radio mentre all'opposto avremo la luce visibile e l'ultravioletto. Per dette caratteristiche, nella fascia bassa dell'infrarosso, l'occhio umano percepirà solo una leggera e chiara luce rossastra, dove a partire da circa 800nm la stessa non sarà più visibile o meglio percepibile. Sempre a questo proposito possiamo affermare che la luce solare emette una grande quantità di radiazione infrarossa che potrà influenzare il funzionamento dei dispositivi che più avanti saranno illustrati e che perciò dovranno essere installati tenendo conto di detti fattori al fine di ottenere le migliori prestazioni. Gli stessi utilizzano gli stessi principi che sono ormai di uso comune in quasi tutti i dispositivi antifurto per abitazioni, cioè i sensori infrarossi per attivare l'unità principale alla quale sono collegate sirene, commutatori telefonici ecc. Nel nostro caso, dopo che il sensore piroelettrico ha rilevato un'emanazione di calore, si attiverà un circuito elettronico che comandato da un microprocessore, comanderà a sua volta la macchina di ripresa, sia essa una normale camera fotografica digitale o una videocamera. Il dispositivo in sé non è estremamente complesso, ma racchiude in una piccola scheda elettronica tutte le prerogative necessarie a comandare il dispositivo di ripresa, cioè deve simulare quelle funzioni che normalmente facciamo tutti noi quando decidiamo di riprendere una foto, accendere la macchina, premere leggermente il pulsante di scatto per il fuoco immagine e scattare la foto vera e propria.

La differenza fra l'uso manuale e quello diciamo "automatico", consiste nel fatto che il rilevamento della radiazione infrarossa è limitato in riferimento alla distanza, infatti i sensori utilizzati riescono a percepire un corpo "caldo" entro 30 metri dal loro posizionamento, nel momento che lo stesso entra nel cono di rilevamento che a 30 metri presenta un diametro valutabile intorno ai 5 metri. Queste caratteristiche sono più che sufficienti ai nostri scopi dove, in caso di foto notturne, il flash non riesce ad illuminare oltre i 7/8 metri per cui potremo avere delle foto dove non si capisce il motivo dello scatto trovandosi il "soggetto" causa dell'attivazione oltre il fascio infrarosso emesso

dalla camera. Da evidenziare, che in caso di rilevamento targhe di veicoli, le stesse riflettono benissimo i raggi infrarossi tanto da permettere il loro rilevamento e la successiva lettura ben oltre il campo di azione dei tradizionali flash.

In caso di foto diurne avremo una visione completa di tutta l'area di ripresa. Fra i difetti del sistema, in riferimento ai rilevamenti diurni, potremo avere, come prima detto, dei falsi scatti là dove la luce solare causa dei repentini cambiamenti di temperatura. A proposito si pensi ad una giornata ventosa dove il movimento rapido di fronde o fogliame presenti nel cono di rilevamento possano ingannare il sensore che rileva brusche modificazioni dei raggi infrarossi rilevati (situazione di sole ed ombre che si alternano velocemente) attivando così la ripresa. In situazioni normali invece, il dispositivo si adatta automaticamente a lenti cambiamenti dello stato circostante senza causare attivazioni inutili.

Per quanto detto necessita in fase di installazione disporre le macchine in posizione e modo tale da limitare i suddetti "difetti" e questo si apprende solo con la pratica ed il costante utilizzo delle stesse. Da evidenziare inoltre che questi dispositivi elettronici possono essere programmati in base al tipo di rilevamento necessario, cioè possono essere settati ad esempio per riprese solo notturne, solo diurne o continue, possono fare una o due foto o più in sequenza, si può programmare l'intervallo di tempo fra una foto e l'altra che va da pochi secondi a molti minuti, si può regolare la sensibilità di rilevamento ecc.

Dopo i difetti vediamo anche i pregi, che per l'utilizzo nell'ambiente naturale non sono pochi. Tutto l'apparato è racchiuso dentro un apposito contenitore di ABS molto resistente ed insensibile ad intemperie di qualsiasi natura, esso è di piccole dimensioni, normalmente i più piccoli presentano misure di Cm 16 x 12 x 5 di spessore ed al loro interno contengono il dispositivo elettronico, la camera fotografica e le batterie necessarie all'alimentazione per alcuni mesi. Nonostante che il dispositivo possa essere installato e "dimenticato" per la lunga autonomia che lo caratterizza, una limitazione è data dalle schede di memoria della camera, che se non molto capienti, in caso di programmazione con scatti ravvicinati nel tempo, si riempiono velocemente, necessitando così di frequenti controlli e cancellazioni. Una pratica normale, con una monitoraggio ambientale soddisfacente, per quanto potuto e provato sul campo, consente di lasciare l'apparato in uso installato per un minimo di 15/20 giorni consecutivi senza necessità di "visite". Infatti, tutto il dispositivo è costruito per rimanere "in sonno" fino a quando non capta una sorgente sensibile all'infrarosso, allorché nel brevissimo arco di tempo di un secondo lo stesso si attiva e comanda la camera che riprende immediatamente l'immagine. A questo proposito è giusto dire che in commercio esistono alcuni dispositivi commerciali costruiti quasi tutti negli Stati Uniti, che sono stati i pionieri in questo campo, ma che presentano il difetto della lentezza di ripresa, cioè l'attivazione della camera si ha dopo 4/5 secondi dal rilevamento della sorgente infrarossa, con il risultato che spesso l'immagine registrata non presenta più il soggetto da riprendere ormai fuori dal campo di ripresa. Nel nostro caso, abbiamo utilizzato delle camere fotografiche digitali costruite dalla Sony, nello specifico il modello DSC-P32, che nonostante ormai vetusto, si adatta perfettamente al nostro scopo in quanto presenta una velocità di attivazione e scatto inferiore al secondo, velocità non uguagliata da nessun'altra macchina in commercio anche di tipo recente. Naturalmente dette macchine devono essere modificate prima dell'utilizzo come rilevamento infrarosso, perché così come commercializzate, nonostante l'elevata sensibilità dell'"occhio digitale", le stesse non leggono la radiazione infrarossa.

Allo scopo occorre sostituire un particolare dell'obiettivo dopo di che avremo foto sempre con un alone rossastro nelle riprese diurne e foto in tinta rosso/nera in quelle notturne. La perdita dei colori naturali è largamente compensata dalla possibilità di riprendere foto notturne senza emanare quasi nessun tipo di luce visibile dall'apparato così da non far scoprire l'apparato stesso in caso di utilizzi mirati a particolari situazioni e non ultima quella di non allertare il soggetto oggetto della ripresa.

Per un osservatore attento che sa dell'apparato, una visione frontale della camera consentirà di rilevare all'interno del contenitore, in corrispondenza del posizionamento del filtro infrarosso, solo una debole luce rossastra della durata di pochi millisecondi. Una visione laterale, non porterà alla

rilevazione di alcuna fonte luminosa in quanto il fascio infrarosso non può essere rilevato dall'occhio umano. Per i suddetti motivi, è sempre utile installare gli apparati ad altezze variabili dal suolo, verificando che gli stessi si trovino fuori dal normale campo visivo umano che è di circa 60° per entrambi gli occhi. Allo scopo, per esperienze fatte sul campo, un'altezza ideale si può pensare intorno ai 4/5 metri dal suolo per una distanza di ripresa notturna compresa entro 7/8 metri dal punto d'installazione.

4) GLI ASPETTI OPERATIVI: VINCOLI E POSSIBILITA' PER EFFETTUARE RIPRESE FOTOGRAFICHE

Al fine di inquadrare correttamente il luogo di ripresa è importante ricordare che l'accessibilità sui fondi privati per l'esercizio dell'attività venatoria è caratterizzata dal contenuto dell'art. 842 del vigente C.C.. Secondo tale disciplina, infatti: "Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno". Anche da un esame superficiale del dettato dell'art. 842 C.C. ne discende un affievolimento notevole della inviolabilità della proprietà privata, anche se sussiste la possibilità, per il proprietario del fondo di: "...opporsi a chi non è munito di licenza" o "...consentire l'accesso per l'esercizio della pesca". Unico rimedio, certo e definitivo, a disposizione del proprietario del fondo per impedire l'accesso a chiunque resta la soluzione della costituzione di un fondo chiuso. Occorre precisare che siamo in presenza di una recinzione o altra chiusura che impedisce agevolmente l'accesso ad un fondo e non di accesso alla privata dimora o sue pertinenze, per accedere alle quali è sempre necessaria l'autorizzazione del Magistrato.

Molto spesso, sulla base delle leggi regionali che regolano l'attività venatoria, sui fondi insistono varie strutture faunistiche e di protezione a carattere pubblico o pubblicistico quali: Zone di Ripopolamento e cattura, Oasi, Riserve naturali, Parchi, Azienda F.V., etc. Tali strutture hanno sempre finalità pubblicistiche legate all'incremento e/o la tutela della fauna selvatica, che abbisognano costantemente di controllo e tutela da parte degli organismi di vigilanza, ai quali deve essere garantito il libero accesso ai fondi per svolgere la loro attività. In tali condizioni potrebbe essere possibile parlare anche di luoghi aperti al pubblico, a causa della vocazione pubblicistica che assumono tali luoghi.

E' necessario quindi che siano stabiliti i limiti entro i quali gli organismi di vigilanza possono legittimamente intervenire senza il rischio di violare la disciplina posta a tutela delle riservatezza delle persone e ancor più senza violare le disposizioni a tutela della inviolabilità del domicilio, posta dall'art. 14 della Costituzione.

L'applicazione alla fattispecie delle norme sulla privacy deve essere valutata in base alla situazione che si presenta sui fondi ove vengono svolte le indagini di Polizia Giudiziaria, con possibilità della redazione di un regolamento sulla base di quelli stilati per la videosorveglianza urbana, tenendo conto che una parte notevole delle informazioni raccolte per mezzo delle riprese fotografiche riguarda una generalità di persone, anche identificabili, riprese quando transitano nei luoghi aperti al pubblico, o comunque accessibili senza limitazioni fisiche. Occorre tuttavia adottare tutte le misure necessarie per garantire che le riprese siano conformi ai principi di protezione dei dati, e devono essere evitati riferimenti inappropriati alla vita privata. Tenendo conto, peraltro, che per ragioni di sicurezza o per attività connesse alla legge penale non sono applicabili le disposizioni contenute nella Direttiva 95/46 CE., in materia di trattamento di dati sotto forma di immagini.

Poiché l'attrezzatura è installata da un organo di Polizia per fini di sicurezza o per la ricerca, la prevenzione e il controllo di reati, occorrerà prestare speciale attenzione, nella determinazione e informazione di tali fini, ai compiti che sono eseguiti dal responsabile del trattamento, appartenente allo stesso organo di polizia.

Per quanto attiene la riservatezza è necessario che l'eventualità di essere ripresi da fotocamere sia

ampiamente e adeguatamente pubblicizzata. Le persone interessate debbono essere informate e debbono essere consapevoli del fatto che viene effettuata una videosorveglianza, ma non è necessario che debba essere specificata la localizzazione esatta dell'attrezzatura di ripresa.

In generale potremmo pensare ad una forma di pubblicizzazione della presenza di apparati di ripresa, intesa in senso generale, operante su tutto il territorio provinciale tramite Internet, attraverso il sito della Provincia. Un'informazione particolare potrebbe essere attuata apponendo cartelli ai punti di ingresso delle singole strutture faunistiche (Oasi, Zona R. e C., Riserva Naturale, Azienda F.V. etc)

5) UTILIZZABILITA' DELLE FONTI DI PROVA ACQUISITE TRAMITE RIPRESE FOTOGRAFICHE

Una volta installate le fotocamere si pone il problema della utilizzabilità del materiale di prova acquisito mediante le riprese fotografiche.

Nel 2006 la Corte di Cassazione, con sentenza n. 26795 a Sezioni Unite è stata interessata per risolvere il contrasto fra i diversi orientamenti assunti nel tempo dalle varie sezioni della stessa, sulla legalità e all'utilizzabilità della prova derivante dall'acquisizione di immagini in luoghi considerati di privata dimora.

Un primo orientamento riteneva pienamente utilizzabili come prova le immagini tratte da riprese visive in luoghi pubblici, sia se avvenute al di fuori del procedimento, riprese casuali provenienti videosorveglianza generica, siano esse acquisite nell'ambito delle indagini di iniziativa della polizia giudiziaria.

Il secondo orientamento riguarda la utilizzabilità delle riprese fotografiche effettuate in luoghi pubblici nell'ambito delle prove atipiche previste dall'art. 189 c.p.p., sia quelle avvenute al di fuori del procedimento, con riferimento a riprese effettuate da una videocamera collocata all'esterno di una banca, quanto quelle avvenute nell'ambito delle indagini specifiche.

Per entrambi gli orientamenti l'unico limite è rappresentato dalla necessità che nella acquisizione non vi sia conflitto con norme di legge e il rispetto di modalità che non si pongano in conflitto con norme di legge. Da ciò discende che le riprese effettuate in un luogo pubblico o aperto al pubblico non incontrerebbero alcun limite, in quanto per la natura del luogo in cui vengono effettuate le riprese non opererebbero le garanzie poste dall'art. 14 Cost. in quanto applicabili solo ai luoghi di privata dimora.

La Cassazione, nella citata sentenza, insiste sui limiti all'utilizzabilità delle riprese distinguendo tra tipicità e atipicità della natura della prova infatti: *"il legislatore ha avuto di mira esclusivamente il documento cinematografico "precostituito" e non il frutto di una ripresa visiva costituente mezzo di ricerca della prova. In questa prospettiva le riprese visive rappresenterebbero piuttosto una prova "atipica" (art. 189 c.p.p.), da acquisire con modalità che non si pongano in conflitto con norme di legge, e qualora venissero effettuate (per fini di interesse pubblico quali quelli della prevenzione e repressione dei reati) in un luogo pubblico o aperto al pubblico non incontrerebbero alcun limite, perché la natura del luogo in cui si svolge la condotta implicherebbe una implicita rinuncia alla riservatezza (Sez. IV, 16 marzo 2000, n. 7063, Viskovic, rv. 217688). Anche secondo Sez. VI, 21 gennaio 2004, n. 7691, Flori, rv. 229003 e Sez. IV, 18 marzo 2004, n. 37561, Galluzzi, rv. 229137, le riprese visive effettuate dalla polizia giudiziaria in luoghi pubblici o aperti al pubblico sono un mezzo atipico di ricerca della prova e non necessitano della preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria, in quanto le garanzie previste dall'art. 14 Cost. si applicano solo per le captazioni visive che riguardano luoghi di privata dimora. Nello stesso senso si è espressa, da ultimo, Sez. V, 7 maggio 2004, n. 24715, Massa, rv. 228732, con riferimento a riprese effettuate dalla polizia giudiziaria tramite telecamere installate in un garage condominiale aperto al transito di un numero indeterminato di persone.*

Sulla base di tale impostazione ne discende che le riprese audiovisive in luoghi che, pur non rientrando nella nozione di domicilio, vengono usati per attività che si vogliono mantenere riservate devono considerarsi ammissibili ed utilizzabili solo se assunte con le modalità e le garanzie di cui

all'art. 189 c.p.p., ovvero autorizzate da parte dell'Autorità Giudiziaria, sia esso Giudice o Pubblico Ministero.

Anche la Corte Costituzionale con sentenza 135/2002 e recentissimamente con sentenza del 7 maggio 2008, n. 149, ha affrontato il problema della liceità delle riprese fotografiche, interessanti la inviolabilità del domicilio, discendente dall'art. 14 Cost.

In un procedimento penale a sostegno dell'accusa, il pubblico ministero aveva chiesto ed ottenuto l'acquisizione dei risultati di riprese visive, effettuate tramite una videocamera collocata su un edificio adiacente la predetta abitazione e puntata sul davanzale di una finestra della medesima: luogo, quest'ultimo da ritenere certamente riconducibile alle nozioni di «domicilio» e di «privata dimora».

In sede di discussione finale, nel valutare «a scopi decisori l'utilizzabilità degli atti», era peraltro emerso che le riprese in questione erano state eseguite dalla polizia giudiziaria senza alcun provvedimento autorizzativo, né del giudice per le indagini preliminari, né del pubblico ministero.

La Corte Costituzionale, nella Sentenza del 7/05/2008, ha preliminarmente osservato che non vi sarebbe alcuna norma che vieta o ammette le investigazioni d'iniziativa della polizia giudiziaria, infatti: *“nel vigente panorama normativo, non v'è alcuna disposizione che vieti o che regoli l'attività investigativa in questione. Divieti e norme regolatrici non potrebbero rinvenirsi, in particolare, nel d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) o nel provvedimento generale sulla videosorveglianza del 29 aprile 2004, emanato dal Garante per la protezione dei dati personali; quest'ultimo, infatti, si limita ad affermare la necessità del rispetto delle norme penali che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni”*.

In relazione alla tutela del domicilio la Corte Costituzionale ha osservato: *“che l'art. 14 Cost. tutela il domicilio sotto due distinti aspetti: come diritto di ammettere o escludere altre persone da determinati luoghi, in cui si svolge la vita intima di ciascun individuo; e come diritto alla riservatezza su quanto si compie nei medesimi luoghi. Nel caso delle riprese visive, il limite costituzionale del rispetto dell'inviolabilità del domicilio viene in rilievo precipuamente sotto il secondo aspetto: ossia non tanto – o non solo – come difesa rispetto ad una intrusione di tipo fisico; quanto piuttosto come presidio di un'intangibile sfera di riservatezza, che può essere lesa – attraverso l'uso di strumenti tecnici – anche senza la necessità di un'intrusione fisica.”*

Conseguentemente ha affermato che: *“affinché scatti la protezione dell'art. 14 Cost., non basta che un certo comportamento venga tenuto in luoghi di privata dimora; ma occorre, altresì, che esso avvenga in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ai terzi. Per contro, se l'azione – pur svolgendosi in luoghi di privata dimora – può essere liberamente osservata dagli estranei, senza ricorrere a particolari accorgimenti (paradigmatico il caso di chi si ponga su un balcone prospiciente la pubblica via), il titolare del domicilio non può evidentemente accampare una pretesa alla riservatezza; e le videoregistrazioni a fini investigativi non possono, di conseguenza, che soggiacere al medesimo regime valevole per le riprese visive in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In una simile ipotesi, difatti, le videoregistrazioni non differiscono, sostanzialmente, dalla documentazione filmata di un'operazione di osservazione o di appostamento, che ufficiali o agenti di polizia giudiziaria potrebbero compiere collocandosi, di persona, al di fuori dell'abitazione.”*

In sostanza: *“il limite dell'art. 14 Cost. può venire in considerazione, rispetto alle riprese visive (come nel caso di specie), in quanto, per eseguire i filmati all'interno del domicilio, gli organi investigativi debbano superare – tramite opportune manovre o avvalendosi di speciali strumenti – una barriera che si frappone tra la generalità dei consociati e l'attività filmata. Se quest'ultima è accessibile visivamente da chiunque, si è fuori dall'area di tutela prefigurata dalla norma costituzionale”*.

In conclusione la Corte Costituzionale sostiene che: *“in assenza di un espresso divieto o di una esplicita regolamentazione, da parte della legge ordinaria, delle riprese visive di comportamenti di tipo non comunicativo all'interno del domicilio – tale attività investigativa sarebbe esperibile anche ad iniziativa della polizia giudiziaria; con connessa utilizzabilità processuale dei relativi risultati”*.